LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 141-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE CANEVARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell'Interno e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 3 dicembre 1953

Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge sul trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni o Enti locali, sottoposto al nostro esame, è formato di tre articoli, con i quali:

- 1. Si dispone il collocamento in congedo straordinario, per tutta la durata del mandato, per gli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche seguenti:
- a) presidente o membro della Giunta regionale;

- b) presidente della Giunta provinciale;
- c) assessore di Provincie con non meno di 36 consiglieri;
- d) sindaco di Comuni con non meno di 40 consiglieri;
- e) assessore di Comuni con non meno di 50 consiglieri.

Gli impiegati eletti alle predette cariche e collocati in congedo straordinario, hanno facoltà di optare fra gli-eventuali assegni della

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carica elettiva e quelli inerenti all'impiego; e in questo ultimo caso può essere loro corrisposta dall'Ente presso il quale furono eletti, una integrazione non superiore all'importo del premio giornaliero di presenza e del compenso per lavoro straordinario. In ogni caso è vietato il cumulo degli assegni della carica elettiva con quelli dell'impiego.

- 2. Si estendono le stesse disposizioni anche agli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di presidente dell'Assemblea o del Consiglio regionale e di consigliere regionale ma limitatamente ai periodi di durata delle sessioni delle Assemblee e dei Consigli regionali stessi.
- 3. Tali disposizioni sono pure estese, limitatamente ai periodi indispensabili all'adempimento delle funzioni inerenti alla carica, anche agli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici eletti alla carica di Sindaco in Comuni con non meno di 30 consiglieri; e se non risiedono nei Comuni dove sono chiamati a svolgere il loro mandato, agli stessi impiegati eletti alle cariche: di assessore di Provincie con meno di 30 consiglieri; di sindaco in Comuni con non meno di 30 consiglieri; di assessore in Comuni con non meno di 40 consiglieri.
- 4. Nulla è innovato per quanto disposto dall'articolo 40 dello Statuto speciale per la Sardegna (per il quale i pubblici dipendenti, nominati membri della Giunta regionale, sono messi a disposizione della Regione, senza assegni) e dall'articolo 35 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (che stabilisce la incompatibilità di presidente della Giunta regionale e di assessore con qualsiasi altro ufficio pubblico).

Queste o simili disposizioni erano attese, e la loro opportunità è evidente, perchè attuano, per quanto possibile, il precetto sancito dal comma terzo dell'articolo 51 della Costituzione, secondo il quale il cittadino, chiamato a funzioni pubbliche elettive, ha diritto di occuparsi per il loro adempimento, e di conservare il suo posto di lavoro.

L'attuazione del precetto costituzionale è stato raggiunto con la norma dell'articolo 63

del testo unico delle leggi elettorali politiche, per i pubblici impiegati eletti membri del Parlamento, i quali, a richiesta, possono ottenere il collocamento in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare; per i pubblici impiegati chiamati a cariche elettive regionali, provinciali e comunali, dovrebbero provvedere le norme contenute nel disegno di legge in esame.

Nel passato, la materia era regolata dalla legge 24 marzo 1930, n. 257, la quale riguardava gli impiegati statali nominati podestà, presidi o vice presidi; e disponeva che essi non potevano rivestire le cariche predette senza il consenso della Amministrazione dalla quale dipendevano; e se nominati, essi erano collocati in aspettativa, con privazione delle competenze comunque inerenti all'impiego statale, quando il Comune in cui dovevano coprire la carica aveva una popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti, oppure apparteneva a provincia diversa da quella in cui aveva sede l'ufficio statale al quale erano addetti; nonchè nei casi in cui l'esercizio della funzione era ritenuto inconciliabile con l'osservanza dei doveri relativi all'impiego statale, a giudizio insindacabile del Ministro interessato, d'intesa con quello delle finanze.

Le disposizioni di questa legge non trovano riscontro nell'ordinamento attuale, nè sono conciliabili con i principi democratici dello Stato, e con il ricordato articolo 51 della Costituzione; e si è ricorso, pertanto, fino ad ora (ove occorse), alla applicazione analogica dell'articolo 63 della legge elettorale politica, il cui principio (collocamento in congedo straordinario) costituisce la base del proposto disegno di legge, pure con le limitazioni richieste dalla diversa natura degli uffici elettivi, nei confronti del mandato parlamentare.

Non tutte le cariche elettive, regionali, provinciali e comunali, sono state trattate allo stesso modo.

Si è infatti estesa la concessione del congedo alla intiera durata del mandato alle cariche indicate al punto 1, perchè ritenute di particolare carattere impegnativo; si è limitata la concessione del congedo per altre cariche ai soli periodi necessari all'assolvimento del mandato.

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto si riferisce al trattamento economico, si fa presente:

- 1) che il divieto fatto all'impiegato di cumulare, durante il congedo straordinario, gli eventuali assegni della carica elettiva con quelli inerenti all'impiego, risponde a un criterio morale; e che la facoltà consentitagli di optare per gli uni o gli altri emolumenti, risponde ad un sano criterio pratico e politico;
- 2) che, secondo le norme in vigore, all'impiegato collocato in congedo straordinario spettano tutte le retribuzioni corrispondenti al grado, escluse quelle attinenti alla effettiva prestazione di servizio, quale l'indennità di presenza, i compensi per lavoro straordinario ed altri premi connessi al rendimento di servizio;

3) che nei riguardi di coloro che abbiano optato per il trattamento inerente all'impiego, il disegno di legge prevede la possibilità di percepire dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune ove ricoprono la carica, una integrazione che può essere pari all'importo del premio giornaliero di presenza e del compenso per lavoro straordinario che sarebbe loro spettato.

Onde è da escludere che le cariche elettive possano apportare danno economico ai pubblici impiegati.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il disegno di legge sul quale abbiamo avuto l'onore di riferirvi.

CANEVARI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di presidente o membro della Giunta regionale, presidente della Giunta provinciate, assessore per le provincie cui sono assegnati non meno di 36 consiglieri, sindaco per i comuni cui sono assegnati non meno di 40 consiglieri ed assessore per i comuni cui sono assegnati non meno di 50 consiglieri sono collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato.

Gli impiegati collocati in congedo straordinario ai sensi del precedente comma hanno facoltà di optare tra gli eventuali assegni della carica elettiva e quelli inerenti all'impiego. Nel secondo caso può essere loro corrisposta dalla Regione, Provincia o Comune presso cui ricoprono la carica un'integrazione non superiore all'importo del premio giornaliero di presenza e del compenso per lavoro straordinario.

È vietato, in ogni caso, il cumulo degli assegni della carica elettiva con quelli inerenti all'impiego.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di presidente dell'Assemblea o del Consiglio regionale e di consigliere regionale, limitatamente ai periodi di durata delle sessioni delle Assemblee o dei Consigli regionali di cui fanno parte.

Qualora i predetti impiegati siano eletti alla carica di sindaco in comuni con non meno di 30 consiglieri, ovvero, se eletti alle cariche di assessore di provincie diverse da quelle indicate nell'articolo 1, di sindaco in comuni con meno di 30 consiglieri e di assessore in comuni con non meno di 40 consiglieri, non risiedano nei comuni dove sono chiamati a svolgere il loro mandato, le disposizioni dell'articolo precedente si applicano per i soli periodi indispensabili all'adempimento delle funzioni inerenti alla carica.

Art. 3.

Nulla è innovato a quanto disposto dall'articolo 40 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e dall'articolo 35 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.